

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3859

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI PIETRO**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, e della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, modifiche al codice penale, al codice civile e altre disposizioni contro la corruzione

Presentata il 15 novembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta alla corruzione si configura come una sfida *bipartisan*, sia per quanto concerne il manifestarsi dei fenomeni nei governi della pubblica amministrazione, sia in termini di politiche pubbliche per la prevenzione e il contrasto del suo diffondersi (oltre che nella pubblica amministrazione, nelle imprese, nel sistema giudiziario, nei *media*, negli organi di polizia, nei partiti politici). Si registra al riguardo una sensibilità crescente da parte delle organizzazioni d'impresa.

*Transparency International* (TI), il *network* globale *leader* nella lotta alla corruzione con sede centrale a Berlino, cui

aderiscono oltre 90 associazioni su base nazionale, ha diffuso il 26 ottobre ultimo scorso i dati relativi al *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2010 per i 178 Paesi censiti. In ragione della sua lunga tradizione nel ruolo di sensibilizzazione sul tema e per il ruolo civico che lo accompagna (è stato il primo indice internazionale dopo l'indice municipale redatto da *Transparency Italia* nel 1996: Il caso Milano), il CPI è storicamente il punto di riferimento della comunità internazionale sul tema « corruzione » e rappresenta il momento privilegiato di rapporto diretto con le pubbliche opinioni sul « cancro della corruzione ».

Risulta che l'Italia, nella classifica dei Paesi onesti, sia al sessantasettesimo posto nell'indice sulla corruzione e sia arretrata di quattro posizioni rispetto al 2009 e posizionata dietro a Ruanda e Samoa.

« Il CPI è considerato la misura più credibile al mondo per misurare la corruzione nel settore pubblico. Oltre ai casi di corruzione in senso stretto, influiscono sul CPI tutte le questioni di malgoverno della cosa pubblica in senso lato che si manifestano nel Paese, in larghissima misura a livello locale. Infatti, la sanità (gestita dalle regioni) appare il settore dove tale malgoverno più si manifesta. E proprio il CPI registra che la credibilità esterna dell'Italia riguardo la corruzione è in calo e che l'allarme sociale interno sul tema è in crescita ».

I Paesi ottengono un punteggio da zero a 10 (con zero che indica livelli elevati di corruzione e 10 bassi). L'Italia è al sessantasettesimo posto, con un punteggio di 3,9 peggiorato rispetto al 2009 (quando era al sessantatreesimo posto, con un punteggio di 4,3) e al 2008 (alla cinquantacinquesima posizione, con un punteggio 4,8).

In fondo alla classifica, Paesi devastati dalla guerra (Iraq, Afghanistan e Somalia) o governati da una giunta militare come la Birmania. Gli Stati Uniti d'America sono collocati al ventiduesimo posto.

Poiché la *performance* non è positiva, ciò chiama in causa direttamente tutte le amministrazioni pubbliche italiane. In questo senso, il CPI rappresenta (al di là della misurazione in sé) uno strumento rilevante poiché il fenomeno corruttivo tende a essere interpretato in genere non solo in senso stretto, ma *latu sensu* quale indicatore della certezza dello stato di diritto in un Paese. E qui è noto che l'Italia soffre di un importante *deficit* di credibilità interna e internazionale. Laddove lo stato di diritto è debole, è intuitivo nella percezione generale che gli spazi per il diffondersi della corruzione si accrescono.

Le vicende giudiziarie degli ultimi mesi, dagli appalti gestiti dalla Protezione civile, passando per la truffa ai danni dello Stato che ha visto coinvolte due tra le principali aziende dell'*Information and technology*

*communication* (ITC) italiano, rappresentano solo il punto di arrivo (o di partenza) di una sequela di fatti giudiziari che iniziano con il *crack* della Cirio e di Parmalat arrivando fino all'attualità di questi giorni. Tutto questo accade nella ricorrenza del diciottesimo anniversario dall'avvento di « Tangentopoli » e dalla celebre inchiesta « Mani pulite » che portò alla destrutturazione del sistema politico italiano.

Oggi c'è chi scrive che « Tangentopoli non è mai finita » (Grazia Mannozi, da [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info) del 26 febbraio 2010). Ma per capire che i sintomi del cancro odierno erano già presenti da un po' di tempo è sufficiente leggere l'introduzione di un intervento del 2006 del Professore Franco Bassanini, padre della più importante riforma della pubblica amministrazione, il quale, in un Convegno sul nascente Partito democratico, iniziava la sua riflessione con le seguenti parole: « Cominciano a vedersi i sintomi di una nuova crisi della democrazia italiana, forse più grave di quella che all'inizio degli anni novanta portò alla fine della I Repubblica. Come allora, la commistione incestuosa tra politica, finanza ed economia distorce il funzionamento delle istituzioni rappresentative, corrompe l'amministrazione, incentiva il clientelismo ».

È singolare che a distanza di diciotto anni la situazione non sia affatto cambiata, anzi a sentire il Presidente Emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, « dal 1992 ad oggi c'è stato un abbassamento della soglia etica » (*La Stampa*, 1° marzo 2010) tale da consegnarci una situazione che presenta condizioni di corruzione e cattiva politica ben più gravi del '92. Stessa conclusione a cui è giunto il Presidente della Commissione Antimafia, l'Onorevole Giuseppe Pisanu, secondo cui ci sono tutte le condizioni perché questa ennesima stagione di corruzioni sia peggiore di quella di « Tangentopoli » (*Il Corriere della Sera*, 23 febbraio 2010), e lo stesso Presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini ha voluto chiarire che i corrotti di oggi sono dei semplici ladri in quanto non agiscono in nome e per conto del partito come accadeva nella I Repubblica, la qual cosa non è detto che do-

vrebbe rallegrarci. Non ci basta considerare il fatto che in quell'epoca almeno ci fosse un « sistema », mentre oggi ci sono tanti sistemi quanti sono gli avidi di denaro (pubblico). Questo scenario qualche interrogativo deve porlo a tutti i cittadini onesti, ai politici onesti, agli imprenditori onesti, ai pubblici amministratori onesti, ovvero: ha senso parlare e difendere la Costituzione formale quando di fatto c'è una Costituzione materiale, pensata, gestita ed organizzata da una minoranza, che soffoca lo sviluppo trasparente della vita politica, economica e sociale dell'Italia?

È un problema della politica e da essa devono venire le risposte. Il Governo ha promesso un pacchetto di misure anticorruzione, il Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi ha invocato liste pulite per il suo Popolo della libertà. È lecito ridurre il tutto ad un problema della politica? Ci viene il dubbio che si rischi l'ennesima banalizzazione del problema, così come ci sembra abbastanza preoccupante che, come accadde per « Tangentopoli », si aspetti l'arrivo della magistratura per aprire gli occhi su un sistema economico e politico profondamente malato. Quando arriva la magistratura vuol dire che il « malato », in questo caso l'amministrazione della cosa pubblica, si trova ad affrontare una condizione irreversibile. Ripercorrere la strada del ruolo « moralizzatore » del potere giudiziario su quello politico, da un lato ci fa rischiare di tornare fra altri diciotto anni a denunciare nuovi scandali e dall'altro affida ai giudici un ruolo che non possono e non devono avere, in quanto, coerentemente con quanto afferma la Costituzione, i giudici sono soggetti soltanto alla legge e fino a prova contraria le leggi vengono fatte dal Parlamento. Pensare che sia la magistratura, attraverso la sua fondamentale opera di indagine e persecuzione dei colpevoli, a rimettere a posto le cose è un tantino rischioso, sia per l'ordine giudiziario che per il più complessivo principio di separazione dei poteri.

Inoltre, ulteriore peculiarità del nostro Paese sul fronte della lotta ai « delitti dei

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione » e ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione o il suo patrimonio è che la risposta sanzionatoria prefigura uno scenario di sostanziale impunità, ovviamente non per colpa dei magistrati, ma a causa di leggi (soprattutto procedurali) che di fatto riducono al minimo la forza delle sanzioni penali. Stando ad uno studio condotto da Grazia Mannozi e Piercamillo Davigo per i delitti di corruzione « nell'87 per cento dei procedimenti penali sono state inflitte pene fino a due anni di reclusione (area della sospendibilità condizionale); nell'8,8 per cento dei casi, pene tra due e tre anni (area delle misure alternative); soltanto nel 3,5 per cento dei casi sono state irrogate pene superiori a tre anni, eseguibili in forma detentiva » (Mannozi, *Tangentopoli non è mai finita*, su [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info), 26 febbraio 2010).

Ciò premesso, viene da domandarsi se più che pacchetti anticorruzione, più che invocate autoriforme dei partiti, non sia il caso di seguire un percorso logico di riforme ordinarie (non costituzionali) che tenga conto di alcuni elementi: la rappresentatività delle istituzioni elettive, la trasparenza dei partiti politici e dei metodi di selezione del ceto politico, la possibilità di individuare metodi di sanzione alternativi a quelli giudiziari per imputare una forma di « responsabilità politica » per come si è amministrata la cosa pubblica da cui farne discendere una eventuale dichiarazione di « fallimento politico », termine usato da Roberto Gressi su *Il Corriere della Sera* del 1° marzo 2010.

Un punto fortemente caratterizzante sarebbe il censurare il comportamento sbagliato di un amministratore nazionale, regionale o locale che non governa bene la cosa pubblica, precedendo il ricorso alle vie giudiziarie. Di esempi se ne potrebbero fare diversi, pensiamo alla sanità e alla responsabilità politica e contabile dei presidenti di regione e degli assessori al bilancio e alla sanità che generano, con le loro (mancate o dolose) decisioni, pesanti disavanzi nella gestione della spesa sanitaria, pensiamo ai sindaci che omettono di

controllare lo sviluppo urbanistico del territorio lasciando che l'abusivismo diventi la regola, creando così i presupposti per i disastri idrogeologici che con cadenza sistematica si materializzano nel nostro Paese da nord a sud. Sulla scorta di questi fatti, la nostra proposta è molto semplice, ovvero, prescindendo dagli esiti delle inchieste giudiziarie, coloro che nell'esercizio del mandato politico abbiano cagionato danni alle casse dell'ente governato oppure abbiano messo a serio rischio diritti inalienabili dei cittadini devono essere espulsi dal sistema della rappresentanza politica prevedendo una specifica disciplina legislativa in materia di ineleggibilità di chi abbia governato male sulla base di tali riscontri oggettivi.

Un tale provvedimento, da un lato aumenterebbe il senso di responsabilità in coloro che vanno a ricoprire incarichi pubblici elettivi, dall'altro consentirebbe al sistema della rappresentanza politica di creare un apparato di anticorpi interni al sistema stesso, in modo tale da non scaricare sulla magistratura il ruolo di « censore » della politica e dei politici, in quanto l'azione giudiziaria prevede tempi, regole e procedure ben precisi, che talvolta diventano il presupposto per non riuscire immediatamente a pulire la piazza da chi, con furbizia e ipocrisia, si nasconde dietro la formula del « sono innocente fino a sentenza definitiva ».

Il giudizio politico e la responsabilità politica devono precedere e, se possibile, prescindere dalle sentenze. Certamente, però, di fronte ad un rinvio a giudizio piuttosto che ad una condanna in primo grado per reati che attengono all'amministrazione pubblica o lesivi di beni fondamentali, la persona coinvolta va esclusa dalle liste elettorali, ad ogni livello di elezione, oltre che da ogni incarico di governo o di gestione della cosa pubblica. E se non sono i partiti a prevedere regole che vadano in tal senso, è necessario introdurre una norma che preveda questo tipo di esclusione dal circuito della rappresentanza politica, così come sembrerebbe nelle intenzioni del Governo in carica.

Ma è sufficiente agire sul sistema della rappresentanza politica per riportare un po' di trasparenza nel governo dell'Italia? Dalle inchieste di questi mesi emerge chiaramente che la « gelatina » cui hanno fatto riferimento i magistrati che indagano sugli appalti assegnati dalla Protezione civile coinvolge in primo luogo dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione e imprenditori senza scrupoli. Anche in questo caso va detto che costoro rappresentano una porzione minoritaria dei dirigenti pubblici e degli imprenditori, ma, stanti i numeri sulla corruzione annualmente riportati dalla Corte dei conti, essi rappresentano tuttavia una minoranza indubbiamente ben organizzata.

Pertanto vengono in luce ulteriori considerazioni riguardanti la pubblica amministrazione, le modalità, le norme, i regolamenti e le procedure di gestione dell'amministrazione pubblica, con particolare riferimento all'aggiudicazione di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi, alle concessioni pubbliche, alle licenze, alle autorizzazioni e così via. Nel corso degli ultimi venti anni si sono succedute numerose riforme della pubblica amministrazione che hanno riguardato il procedimento amministrativo, la riallocazione delle funzioni amministrative verso il basso, la separazione tra potere di indirizzo e controllo e la gestione concreta dell'azione della pubblica amministrazione, la responsabilità degli amministratori pubblici, insomma, ad iniziare dalla legge n. 241 del 1990, passando per la legge n. 59 del 1997, attraverso la stessa riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, senza dimenticare il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Piero Ostellino (*Il Corriere della Sera*, 22 febbraio 2010) ha messo in luce che « le vicende della protezione civile dovrebbero far riflettere classe politica e media sullo stato di salute della nostra Pubblica amministrazione ».

Ad oggi, non sembrano esservi proposte concrete per eliminare quelle poche ma letali imprese che, attraverso la corru-

zione, minano alle fondamenta le regole della concorrenza e del mercato. Sarebbe sufficiente impedire a coloro che sono stati condannati per reati connessi ad appalti pubblici di continuare ad operare direttamente o indirettamente in questo settore dell'economia nazionale e sarebbe sufficiente che le banche chiudessero ogni linea di credito verso le imprese che si sono macchiate di reati contro la pubblica amministrazione. Scelte che, se assunte nell'ambito dell'autonomia privata delle rispettive categorie, accrescerebbero la credibilità delle stesse. Ma, qualora non vi riuscissero autonomamente, potrebbe essere il legislatore ad intervenire in tal senso.

Il prezzo che pagano i cittadini onesti è doppio: da un lato vengono privati del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, che di per sé già ha un costo che si riversa interamente sulle casse pubbliche, dall'altro si aggiungono i costi (tutti pubblici) che derivano dalla cattiva gestione dei soldi pubblici. In sostanza alla già poco equa politica fiscale che caratterizza il nostro Paese, sbilanciata per l'87 per cento della platea dei contribuenti sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, si va a sommare un ulteriore prelievo « nascosto » che paghiamo a causa dell'inefficiente uso delle risorse pubbliche. La lotta alla corruzione è anche, e prima di tutto, una questione di equità fiscale oltre che di rispetto della legge, dato che il prezzo della corruzione è interamente posto a carico del contribuente onesto.

In ogni caso, si registrano una serie di importanti prime « cose fatte » in materia, dopo oltre una decade, successiva ai fatti di « Tangentopoli », di sottovalutazione della problematica da parte di governi locali e del Governo centrale. In primo luogo il Parlamento ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) contro la corruzione del 3 agosto 2009 ai sensi della legge n. 116 del 2009, e ha approvato il Piano straordinario contro le mafie di cui alla legge n. 136 del 2010. Su questa base, dopo un momento di allarme dovuto alla soppres-

sione nel 2009 dell'Alto Commissario contro la corruzione, è stato istituito il Servizio anticorruzione e trasparenza (SAeT), oggi in procinto — ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 116 del 2009, con riferimento all'articolo 5 della Convenzione — di costituirsi compiutamente in Autorità nazionale anticorruzione, strumento indispensabile per l'azione di contrasto al fenomeno — al pari delle Autorità contraffazione, beni confiscati e usura e riciclaggio. Con stanziamento approvato nell'ambito della manovra anticrisi disposta con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, l'Autorità viene dotata di risorse dedicate nella misura di 2 milioni di euro (articolo 7, comma 31-bis) per poter avviare efficaci azioni di contrasto con relazioni periodiche alle Camere.

La proposta di legge contempla la ratifica ed esecuzione delle Convenzioni penale e civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, siglate a Strasburgo rispettivamente il 27 gennaio e il 4 novembre 1999, mai ratificate dal Parlamento italiano. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione del Parlamento al Presidente della Repubblica a ratificare le due Convenzioni. L'articolo 2 prevede la « piena e intera esecuzione » data alle medesime. Seguono poi diverse norme per adeguare l'ordinamento interno, cioè i codici penale e civile.

Si prevede, in particolare, la soppressione della fattispecie della concussione: l'attuale forma esplicita (cioè la concussione mediante violenza o minaccia) verrebbe a costituire un'aggravante speciale dell'estorsione. Mentre la forma induttiva sarebbe ricompresa in un'unica, ampia fattispecie di corruzione che si estenderebbe fino alla corruzione impropria, con un indifferenziato trattamento sanzionatorio. Viene adottata, inoltre, una logica premiale, con l'intento di fare fronte ad alcune difficoltà processuali e probatorie: viene infatti ipotizzata una speciale causa di non punibilità per il corruttore che entro tre mesi, o comunque prima dell'inizio del procedimento penale, denunci il fatto corruttivo e collabori con l'autorità

giudiziaria, nonché metta a disposizione delle autorità giudiziarie una somma pari a quanto versato o ricevuto.

I vantaggi pratici e le semplificazioni probatorie sarebbero indubbi: ogni prestazione indebita che il privato effettui verso il pubblico ufficiale comporterebbe la punibilità di entrambi (salva la richiesta violenta o minacciosa da parte del pubblico ufficiale, la quale configurerebbe un'estorsione e quindi la punibilità per il solo pubblico ufficiale), senza la necessità di ulteriori indagini volte a chiarire la « posizione » dei vari soggetti. La non punibilità garantita al corruttore pentito consentirebbe, inoltre, di spezzare quell'omertà che rende impenetrabili gli accordi corruttivi, data la consapevolezza che si sarà comunque puniti. La corruzione diventa un unico reato.

Rimane, come reato più grave, la corruzione in atti giudiziari, prevista dal nuovo articolo 319-ter del codice penale.

Come previsto dalla Convenzione penale europea sulla corruzione, è introdotto il reato di corruzione in affari privati, previsto dal nuovo articolo 319-quater.

Anche il reato di istigazione alla corruzione (quando il corruttore non riesce a portare a termine il suo proposito) è riformulato in termini più semplici nel nuovo articolo 322 del codice penale qualora la tangente sia offerta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.

Il reato di istigazione alla corruzione in affari privati è previsto dal nuovo articolo 322-quater.

Il reato di millantato credito (articolo 12 della proposta di legge), attualmente punito dall'articolo 346 del codice penale, è abolito ed è sostituito dal nuovo reato previsto dalla Convenzione europea anticorruzione: il « traffico di influenze illecite ». Quello che i giudici di Firenze, indagando sullo scandalo della Protezione civile, hanno ribattezzato « sistema gelatinoso »: una ragnatela di opacità reciproche a base di piccoli e grandi regali o scambi di favori che, anche quando non si traducono nella classica mazzetta, comportano enormi lievitazioni dei costi delle opere pubbliche, falsando il libero mer-

cato, annullando la concorrenza e ribaltando la meritocrazia in demeritocrazia.

L'articolo 15 della proposta di legge prevede la non punibilità del corruttore pentito consentendo di spezzare quell'omertà che rende impenetrabili gli accordi corruttivi. Si tratta di una legislazione premiale per incentivare il pentitismo anche in questi tipi di reati.

Con la modifica degli articoli 2621, 2622 e 2624 del codice civile è ripristinato il reato di falso in bilancio come reato di pericolo e non di danno, con aumenti di pena che innescano il necessario effetto deterrente, consentendo le intercettazioni e la custodia cautelare in carcere e fissando termini di prescrizione sufficienti a completare il processo nei suoi tre gradi di giudizio.

Con la modifica dell'articolo 22 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è introdotta anche in Italia la figura dell'agente provocatore « all'americana », cioè dell'agente di polizia giudiziaria che offre denaro o altre utilità per scoprire pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio corrotti, o che esercitano traffici illeciti di influenze, o criminali dediti al *racket* delle estorsioni.

Gli articoli da 23 a 25 della proposta di legge ripropongono norme già presentate nell'ambito di alcune proposte di legge del gruppo Italia dei valori, volte ad introdurre strumenti idonei a rafforzare il sistema di esclusione dei soggetti incandidabili dalle competizioni elettorali. La semplice nullità dell'elezione non sembra infatti idonea a restituire al momento elettorale quelle garanzie legate al suo svolgimento e ai suoi risultati che la presenza in lista di soggetti incandidabili inevitabilmente potrebbe alterare. In altri termini, l'esclusione del soggetto incandidabile ormai già eletto lascerebbe immutate le alterazioni che la sua presenza in lista e nella competizione elettorale potrebbe avere determinato, anche sul piano dei risultati complessivi.

Il sistema è quello già previsto dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361. Gli articoli 35 e seguenti del medesimo testo unico già disciplinano, infatti, alcune ipotesi di esclusione dalle liste di candidati ineleggibili (ad esempio perché non iscritti nelle liste elettorali). Per ridurre il più possibile l'eventualità che soggetti incandidabili partecipino comunque alle competizioni elettorali si sono, quindi, previste l'obbligatorietà di presentare per ciascun candidato una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità (sanzionata penalmente dal successivo articolo 76 del medesimo testo unico, in caso di dichiarazioni mendaci), nonché l'estensione del potere di esclusione di liste o di candidati già contemplata all'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, alle ipotesi precedentemente disciplinate.

L'articolo 24 della proposta di legge reca disposizioni in merito all'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. Infine, con l'articolo 25, si introducono cause ostative all'assunzione di incarichi di governo.

All'articolo 26, comma 1, si interviene sulle norme contenute nel decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni dalla legge n. 401 del 2001, con la finalità di eliminare i «grandi eventi» dalle competenze della Protezione civile, eliminando l'estensione anche a questi

ultimi del potere di ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che li esclude dal rispetto di gran parte della normativa vigente.

Con il comma 2 si abroga la norma che consente di estendere i poteri della Protezione civile anche agli interventi all'estero. Con il comma 3 si abroga la disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, in virtù della quale le ordinanze aventi a oggetto la gestione dei grandi eventi non sono soggette al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti.

Con il comma 4 si stabilisce che l'azione della Protezione civile sia prevista solo qualora gli eventi che devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari non siano prevedibili.

Con il comma 5, lettera *a*), si prevede il controllo da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulle ordinanze e sugli altri atti emanati in attuazione degli interventi di emergenza.

Con il comma 5, lettera *b*), numero 1), si prevede che i rendiconti riguardanti le entrate e le spese relative agli interventi di emergenza siano inoltrati, tramite le ragionerie territoriali, anche alla competente sezione regionale della Corte dei conti; il numero 2) dispone, infine, il divieto di girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da disposizioni di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE  
CONVENZIONI DI STRASBURGO

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della stessa Convenzione.

## ART. 3.

*(Autorizzazione alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

## ART. 4.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 3, a

decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

## CAPO II

### MODIFICHE AL CODICE PENALE

#### ART. 5.

*(Modifiche al codice penale).*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 32-*quater* è sostituito dal seguente:

« ART. 32-*quater*. — *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis* e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

b) all'articolo 32-*quinqüies*, le parole: « 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-*ter* e 629, secondo comma, »;

c) all'articolo 317-*bis*, le parole: « per i reati di cui agli articoli 314 e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « per il reato di cui all'articolo 314 »;

d) gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — *(Corruzione)*. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del

suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto ».

#### ART. 6.

*(Confisca del prezzo o profitto della corruzione).*

1. Dopo l'articolo 319-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 319-*bis*.1. — *(Confisca del prezzo o profitto della corruzione).* — Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 319 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Nel caso di condanna del corruttore è sempre ordinata la confisca di una somma pari al doppio del profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario ai doveri di ufficio. Si presume che il profitto sia pari al doppio di quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei soggetti danneggiati dal reato di cui all'articolo 319 per l'eventuale risarcimento dei danni ».

## ART. 7.

*(Cause di non punibilità).*

1. Dopo l'articolo 319-bis.1 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 319-bis.2. — *(Causa di non punibilità per la corruzione).* — Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 319 qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nel termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ».

## ART. 8.

*(Corruzione in atti giudiziari).*

1. L'articolo 319-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319-ter. — *(Corruzione in atti giudiziari).* — Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto di ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno ».

## ART. 9.

(*Corruzione in affari privati*).

1. Dopo l'articolo 319-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 319-quater. — (*Corruzione in affari privati*). — I dipendenti, i consulenti e i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il reato di cui al primo comma è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, si applica la pena della reclusione da due a otto anni.

La condanna importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti o ai collaboratori di una società denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.

Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni ».

## ART. 10.

(*Termini di prescrizione*).

1. Dopo l'articolo 319-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 319-quinquies. — (*Termini di prescrizione*). — Se il delitto di cui all'articolo

319-ter è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale. Sono, altresì, sospesi, nel periodo indicato al periodo precedente, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate ».

ART. 11.

*(Istigazione alla corruzione).*

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — *(Istigazione alla corruzione).* — Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter e non sia stata accettata si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi

di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo ».

ART. 12.

*(Istigazione alla corruzione  
in affari privati).*

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 322-quater. — *(Istigazione alla corruzione in affari privati).* — Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo ».

ART. 13.

*(Traffico di influenze illecite).*

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 346. — *(Traffico di influenze illecite).* — Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio

è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

#### ART. 14.

##### *(Riciclaggio).*

1. All'articolo 379, primo comma, del codice penale le parole: « articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 648 e 648-*bis* ».

2. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-*bis*. — *(Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. — Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica il terzo comma dell'articolo 648 ».

3. L'articolo 648-*ter* del codice penale è abrogato.

4. All'articolo 648-*quater*, al primo comma, le parole: « dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 648-*bis* » e al terzo comma, le parole: « di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 648-*bis* ».

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### ART. 15.

*(Confisca in caso di condanna per violazione delle disposizioni sul finanziamento dei partiti politici).*

1. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.

2. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei soggetti danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

##### ART. 16.

*(Cause di non punibilità).*

1. Non si applicano le pene previste per i reati di corruzione e di illecito finanziamento ai partiti politici, commessi ante-

riormente alla data del 30 agosto 1994, a chi, prima che il singolo fatto o i singoli fatti gli siano stati specificatamente contestati in un atto dell'autorità giudiziaria e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spontaneamente denuncia il fatto o i fatti, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili. La non punibilità del corrotto, del ricettatore e di colui che ha ricevuto somme in violazione dei divieti in materia di finanziamento dei partiti politici è altresì subordinata alla condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per una durata determinata discrezionalmente dal giudice entro i limiti previsti dal codice penale. Non si applicano le disposizioni che prevedono la sospensione ovvero la cancellazione dagli albi professionali. Il pubblico ministero che ha ricevuto la dichiarazione di cui al citato comma 1 relativa ai reati di corruzione informa l'amministrazione interessata per le determinazioni di sua competenza.

#### ART. 17.

*(Applicazione della pena su richiesta per i reati più gravi).*

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 445-bis. — *(Applicazione della pena su richiesta per i reati più gravi).* — 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri ivi previsti è superiore a due anni di reclusione, ma inferiore a tre anni e sei mesi di reclusione. In tale caso non si applica l'articolo 445, comma 1 ».

## CAPO IV

## MODIFICHE AL CODICE CIVILE

## ART. 18.

*(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).*

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma:

1) le parole: « con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e » e le parole: « previste dalla legge » sono soppresse;

2) le parole: « con l'arresto fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a cinque anni »;

*b)* i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

## ART. 19.

*(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).*

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati »;

*b)* il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti

materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni »;

c) al sesto comma, le parole: « per i fatti previsti dal primo e terzo comma » sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

#### ART. 20.

*(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).*

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — *(Circostanza aggravante).* — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene ivi previste sono aumentate ».

#### ART. 21.

*(Modifiche all'articolo 2624 del codice civile).*

1. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: « con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, » e le parole: « , se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, » sono soppresse;

2) dopo le parole: « od occultano » è inserita la seguente: « consapevolmente »;

3) le parole: « con l'arresto fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a quattro anni »;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena ivi prevista è aumentata ».

#### ART. 22.

(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di un altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona ».

## CAPO V

## NUOVE NORME IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

## ART. 23.

*(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore).*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al capo II del titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Candidabilità ed eleggibilità »;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. — 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla ».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 24.

*(Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18).*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis.* — *1.* Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

ART. 25.

*(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo).*

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pub-

bliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2.

## CAPO VI

### NORME FINALI

#### ART. 26.

*(Razionalizzazione delle procedure della Protezione civile).*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: « altri eventi che, per intensità ed estensione, » sono sostituite dalle seguenti: « altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione, ».

5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fermi i poteri dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici e dell'Osservatorio di cui agli articoli 6 e 7 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni »;

b) al comma 5-*bis*:

1) al quarto periodo, le parole: « e all'ISTAT » sono sostituite dalle seguenti: « , all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge ».

#### ART. 27.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



COUNCIL    CONSEIL  
OF EUROPE    DE L'EUROPE

*European Treaty Series - No. 174*

## CIVIL LAW CONVENTION ON CORRUPTION

Strasbourg, 4.XI.1999

**Preamble**

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community, signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Conscious of the importance of strengthening international co-operation in the fight against corruption;

Emphasising that corruption represents a major threat to the rule of law, democracy and human rights, fairness and social justice, hinders economic development and endangers the proper and fair functioning of market economies;

Recognising the adverse financial consequences of corruption to individuals, companies and States, as well as international institutions;

Convinced of the importance for civil law to contribute to the fight against corruption, in particular by enabling persons who have suffered damage to receive fair compensation;

Recalling the conclusions and resolutions of the 19th (Malta, 1994), 21st (Czech Republic, 1997) and 22nd (Moldova, 1999) Conferences of the European Ministers of Justice;

Taking into account the Programme of Action against Corruption adopted by the Committee of Ministers in November 1996;

Taking also into account the feasibility study on the drawing up of a convention on civil remedies for compensation for damage resulting from acts of corruption, approved by the Committee of Ministers in February 1997;

Having regard to Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted by the Committee of Ministers in November 1997, at its 101st Session, to Resolution (98) 7 authorising the adoption of the Partial and Enlarged Agreement establishing the "Group of States against Corruption (GRECO)", adopted by the Committee of Ministers in May 1998, at its 102nd Session, and to Resolution (99) 5 establishing the GRECO, adopted on 1st May 1999;

Recalling the Final Declaration and the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe at their 2nd summit in Strasbourg, in October 1997,

Have agreed as follows:

**Chapter I – Measures to be taken at national level****Article 1 – Purpose**

Each Party shall provide in its internal law for effective remedies for persons who have suffered damage as a result of acts of corruption, to enable them to defend their rights and interests, including the possibility of obtaining compensation for damage.

**Article 2 – Definition of corruption**

For the purpose of this Convention, "corruption" means requesting, offering, giving or accepting, directly or indirectly, a bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which distorts the proper performance of any duty or behaviour required of the recipient of the bribe, the undue advantage or the prospect thereof.

**Article 3 – Compensation for damage**

- 1 Each Party shall provide in its internal law for persons who have suffered damage as a result of corruption to have the right to initiate an action in order to obtain full compensation for such damage.
- 2 Such compensation may cover material damage, loss of profits and non-pecuniary loss.

**Article 4 – Liability**

- 1 Each Party shall provide in its internal law for the following conditions to be fulfilled in order for the damage to be compensated:
  - i the defendant has committed or authorised the act of corruption, or failed to take reasonable steps to prevent the act of corruption;
  - ii the plaintiff has suffered damage; and
  - iii there is a causal link between the act of corruption and the damage.
- 2 Each Party shall provide in its internal law that, if several defendants are liable for damage for the same corrupt activity, they shall be jointly and severally liable.

**Article 5 – State responsibility**

Each Party shall provide in its internal law for appropriate procedures for persons who have suffered damage as a result of an act of corruption by its public officials in the exercise of their functions to claim for compensation from the State or, in the case of a non-state Party, from that Party's appropriate authorities.

**Article 6 – Contributory negligence**

Each Party shall provide in its internal law for the compensation to be reduced or disallowed having regard to all the circumstances, if the plaintiff has by his or her own fault contributed to the damage or to its aggravation.

**Article 7 – Limitation periods**

- 1 Each Party shall provide in its internal law for proceedings for the recovery of damages to be subject to a limitation period of not less than three years from the day the person who has suffered damage became aware or should reasonably have been aware, that damage has occurred or that an act of corruption has taken place, and of the identity of the responsible person. However, such proceedings shall not be commenced after the end of a limitation period of not less than ten years from the date of the act of corruption.
- 2 The laws of the Parties regulating suspension or interruption of limitation periods shall, if appropriate, apply to the periods prescribed in paragraph 1.

**Article 8 – Validity of contracts**

- 1 Each Party shall provide in its internal law for any contract or clause of a contract providing for corruption to be null and void.
- 2 Each Party shall provide in its internal law for the possibility for all parties to a contract whose consent has been undermined by an act of corruption to be able to apply to the court for the contract to be declared void, notwithstanding their right to claim for damages.

**Article 9 – Protection of employees**

Each Party shall provide in its internal law for appropriate protection against any unjustified sanction for employees who have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities.

**Article 10 – Accounts and audits**

- 1 Each Party shall, in its internal law, take any necessary measures for the annual accounts of companies to be drawn up clearly and give a true and fair view of the company's financial position.
- 2 With a view to preventing acts of corruption, each Party shall provide in its internal law for auditors to confirm that the annual accounts present a true and fair view of the company's financial position.

**Article 11 – Acquisition of evidence**

Each Party shall provide in its internal law for effective procedures for the acquisition of evidence in civil proceedings arising from an act of corruption.

**Article 12 – Interim measures**

Each Party shall provide in its internal law for such court orders as are necessary to preserve the rights and interests of the parties during civil proceedings arising from an act of corruption.

**Chapter II – International co-operation and monitoring of implementation****Article 13 – International co-operation**

The Parties shall co-operate effectively in matters relating to civil proceedings in cases of corruption, especially concerning the service of documents, obtaining evidence abroad, jurisdiction, recognition and enforcement of foreign judgements and litigation costs, in accordance with the provisions of relevant international instruments on international co-operation in civil and commercial matters to which they are Party, as well as with their internal law.

**Article 14 – Monitoring**

The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

**Chapter III – Final clauses****Article 15 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, by non-member States that have participated in its elaboration and by the European Community.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which fourteen signatories have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2. Any such signatory, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, acceptance or approval, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force.
- 4 In respect of any signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2. Any signatory, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, acceptance or approval, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force in its respect.
- 5 Any particular modalities for the participation of the European Community in the Group of States against Corruption (GRECO) shall be determined as far as necessary by a common agreement with the European Community.

**Article 16 – Accession to the Convention**

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties to the Convention, may invite any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee.
- 2 In respect of any State acceding to it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Any State acceding to this Convention shall automatically become a member of the GRECO, if it is not already a member at the time of accession, on the date the Convention enters into force in its respect.

**Article 17 – Reservations**

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention.

**Article 18 – Territorial application**

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

**Article 19 – Relationship to other instruments and agreements**

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral instruments concerning special matters.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it or, without prejudice to the objectives and principles of this Convention, submit themselves to rules on this matter within the framework of a special system which is binding at the moment of the opening for signature of this Convention.
- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate these relations accordingly, in lieu of the present Convention.

**Article 20 – Amendments**

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the non member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community, as well as to any State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 16.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) and, following consultation of the Parties to the Convention which are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

#### **Article 21 – Settlement of disputes**

- 1 The European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ), to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

#### **Article 22 – Denunciation**

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

#### **Article 23 – Notification**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any other signatories and Parties to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention, in accordance with Articles 15 and 16;
- d any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, the 4th day of November 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community, as well as to any State invited to accede to it.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE CIVILE SULLA CORRUZIONE  
STRASBURGO, 4.11.1999

**Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari della presente Convenzione;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Consapevoli dell'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione;

Sottolineando il fatto che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la supremazia del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, l'equità e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico e mette a repentaglio il funzionamento corretto e leale delle economie di mercato;

Riconoscendo le conseguenze negative della corruzione sugli individui, le imprese e gli Stati, nonché sulle istituzioni internazionali;

Convinti dell'importanza per il diritto civile di contribuire alla lotta contro la corruzione, soprattutto consentendo alle persone che hanno subito un danno di ottenere un equo ristoro;

Facendo richiamo alle conclusioni e alle risoluzioni delle 19° (Malta, 1994), 21° (Repubblica ceca, 1997) e 22° (Moldavia, 1999) Conferenze dei ministri europei della giustizia;

Tenendo conto del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1996;

Tenendo conto altresì dello studio concernente la possibilità di elaborare una convenzione sui rimedi giudiziari civili ai fini del risarcimento dei danni risultanti da fatti di corruzione, approvato dal Comitato dei Ministri nel febbraio del 1997;

In considerazione della Risoluzione (97) 24 vertente sui 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri nel novembre del 1997, nella sua 101° sessione, nonché della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale ed allargato istitutivo del «Gruppo di Stati contro la corruzione – GRECO», adottato dal Comitato dei Ministri nel maggio 1998 in occasione della sua 102° sessione, e della Risoluzione (99) 5 istitutiva del GRECO, adottata il 1° maggio 1999;

Facendo richiamo alla dichiarazione finale ed al Piano d'Azione adottati dai Capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 2° Vertice tenutosi a Strasburgo nell'ottobre del 1997;

Hanno convenuto quanto segue:

## CAPO I

### Misure da adottarsi a livello nazionale.

#### Art. 1

##### ( Oggetto )

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno rimedi giudiziari efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi ricompresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.

#### Art. 2

##### ( Definizione di corruzione )

1. Ai fini della presente Convenzione, per «corruzione» s'intende il richiedere, l'offrire, il dare, l'accettare o il promettere, direttamente o indirettamente, una provvigione illecita o altro indebito vantaggio, in modo tale da distorcere il corretto assolvimento di ogni comportamento dovuto o richiesto da parte del beneficiario della provvigione illecita o dell'indebito vantaggio o della relativa promessa.

#### Art. 3

##### ( Risarcimento del danno )

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone che hanno sofferto un danno in conseguenza di un atto di corruzione abbiano il diritto di intentare un'azione giudiziale al fine di ottenerne il pieno risarcimento.

2. Il risarcimento di cui al comma 1 può avere ad oggetto i danni patrimoniali, il mancato guadagno ed i danni non patrimoniali.

#### Art. 4

##### ( Responsabilità )

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno la ricorrenza delle seguenti condizioni ai fini della risarcibilità del danno di cui all'articolo 3:

- i che il convenuto abbia commesso o autorizzato l'atto di corruzione, ovvero abbia omesso di adottare le misure adeguate per prevenire l'atto di corruzione;
- ii che l'istante abbia sofferto un danno; e
- iii che sussista un nesso di causalità fra l'atto di corruzione e il danno.

2. Ciascuna Parte stabilisce nel suo diritto interno che, se più convenuti sono responsabili dei danni scaturenti dal medesimo atto di corruzione, essi possano essere dichiarati solidalmente o separatamente responsabili.

**Art. 5****( Responsabilità dello Stato )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno procedure appropriate che consentano alle persone che hanno subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di chiedere di essere risarcite dallo Stato ovvero qualora la Parte non sia uno Stato, dalle autorità competenti di tale Parte.

**Art. 6****( Concorso di colpa )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il risarcimento del danno è ridotto o soppresso in ragione di ogni circostanza del caso, se l'istante ha colposamente concorso a cagionare il danno o al suo aggravamento.

**Art. 7****( Termini )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il giudizio di risarcimento del danno sia soggetto ad un termine di prescrizione di non meno di 3 anni a decorrere dal momento in cui la persona che ha subito il danno ha avuto conoscenza, o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza, del danno o dell'atto di corruzione e dell'identità del responsabile. Tuttavia, siffatto giudizio non può essere iniziato trascorso un termine di non meno di dieci anni a decorrere dal momento in cui l'atto di corruzione è stato commesso.

2. Le norme delle Parti disciplinanti la sospensione o l'interruzione dei termini si applicano, se del caso, ai termini indicati al comma 1.

**Art. 8****( Validità dei contratti )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che il contratto o la clausola contrattualmente avente come oggetto un atto di corruzione siano nulli.

2. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che ogni contraente il cui consenso è stato viziato da un atto di corruzione possano richiedere la declaratoria giudiziale di annullamento del contratto, impregiudicato il suo diritto di agire per il risarcimento dei danni.

**Art. 9****( Tutela dei dipendenti )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno un'adeguata tutela contro ogni ingiustificata sanzione nei confronti di dipendenti i quali, in buona fede, denuncino alle persone o autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.

**Art. 10****( Compilazione del bilancio e revisione dei conti )**

1. Ciascuna Parte adotta nel suo diritto interno le misure necessarie affinché i bilanci annuali delle società siano fatti con chiarezza e rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società.
2. Al fine di prevenire atti di corruzione, ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone incaricate del controllo dei conti si accertino che i bilanci annuali rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società.

**Art. 11****( Ottenimento delle prove )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci modi di acquisizione delle prove nell'ambito dei procedimenti civili concernenti un atto di corruzione.

**Art. 12****( Misure cautelari )**

1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno l'adozione di provvedimenti giudiziari necessari per preservare i diritti ed gli interessi delle Parti durante i procedimenti civili insorgenti in conseguenza di un atto di corruzione.

**CAPO II****( Cooperazione internazionale e controllo dell'attuazione )****Art. 13****( Cooperazione internazionale )**

1. Le Parti cooperano in modo effettivo in materia di procedimenti civili in casi di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica degli atti, l'ottenimento di prove all'estero, la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e le spese processuali, conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui sono Parti, nonché a quelle del loro diritto interno.

**Art. 14****( Vigilanza )**

1. Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) assicura il controllo relativo all'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

### CAPITOLO III Clausole finali

#### Art. 15

##### ( Firma ed entrata in vigore )

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché alla firma della Comunità Europea.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici firmatari avranno espresso il loro consenso a far parte della Convenzione conformemente alle disposizioni del comma 2. Il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
4. Nei confronti di un firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del suo consenso a far parte della Convenzione secondo le disposizioni del comma 2. Il firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, accettazione o approvazione, lo diverrà automaticamente il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
5. Particolari modalità per la partecipazione della Comunità Europea al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) saranno stabilite, ove necessario, di comune accordo con la Comunità Europea.

#### Art. 16

##### ( Adesione alla Convenzione )

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione, invitare uno Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti aventi diritto a far parte del Comitato.
2. Nei confronti dello Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Lo Stato aderente diverrà automaticamente membro del GRECO,

qualora non lo sia già al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

**Art. 17**  
**( Riserve )**

1. Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione.

**Art. 18**  
**( Applicazione territoriale )**

1. Ogni Stato o la Comunità Europea potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.
2. Ogni Parte potrà in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. La dichiarazione effettuata in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne il territorio indicato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

**Art. 19**  
**( Relazione con altri strumenti ed accordi )**

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni.
2. Le Parti della Convenzione potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, al fine di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti oppure, fatti salvi gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione, assoggettarsi a disposizioni in materia nell'ambito di un ordinamento speciale che è vincolante al momento dell'apertura alla firma della presente Convenzione.
3. Quando due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su un argomento coperto dalla presente Convenzione, o hanno già disposto in altro modo le loro relazioni al riguardo, esse avranno facoltà di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione.

**Art. 20**  
**( Emendamenti )**

1. Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione, da comunicarsi ad opera del Segretario Generale del Consiglio

d'Europa, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea, nonché ad ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16.

2. La proposta di emendamento presentata da una Parte è comunicata al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla medesima.

3. Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) e, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al comma 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. L'emendamento adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.

#### Art. 21

##### ( Soluzione delle controversie )

1. Il Comitato europeo di cooperazione giuridica del Consiglio d'Europa (CDCJ) sarà tenuto al corrente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la presentazione della controversia al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti interessate.

#### Art. 22

##### ( Denuncia )

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### Art. 23

##### ( Notifiche )

1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio ed a tutti gli altri firmatari e Parti della presente Convenzione:

- a) le firme;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

- c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 15 e 16 della stessa;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne farà pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, alla Comunità Europea, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

PAGINA BIANCA



COUNCIL    CONSEIL  
OF EUROPE    DE L'EUROPE

*European Treaty Series - No. 173*

CRIMINAL LAW CONVENTION  
ON CORRUPTION

Strasbourg, 27.I.1999

**Preamble**

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recognising the value of fostering co-operation with the other States signatories to this Convention;

Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against corruption, including the adoption of appropriate legislation and preventive measures;

Emphasising that corruption threatens the rule of law, democracy and human rights, undermines good governance, fairness and social justice, distorts competition, hinders economic development and endangers the stability of democratic institutions and the moral foundations of society;

Believing that an effective fight against corruption requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters;

Welcoming recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating corruption, including actions of the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organisation, the Organisation of American States, the OECD and the European Union;

Having regard to the Programme of Action against Corruption adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in November 1996 following the recommendations of the 19th Conference of European Ministers of Justice (Valletta, 1994);

Recalling in this respect the importance of the participation of non-member States in the Council of Europe's activities against corruption and welcoming their valuable contribution to the implementation of the Programme of Action against Corruption;

Further recalling that Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their 21st Conference (Prague, 1997) recommended the speedy implementation of the Programme of Action against Corruption, and called, in particular, for the early adoption of a criminal law convention providing for the co-ordinated incrimination of corruption offences, enhanced co-operation for the prosecution of such offences as well as an effective follow-up mechanism open to member States and non-member States on an equal footing;

Bearing in mind that the Heads of State and Government of the Council of Europe decided, on the occasion of their Second Summit held in Strasbourg on 10 and 11 October 1997, to seek common responses to the challenges posed by the growth in corruption and adopted an Action Plan which, in order to promote co-operation in the fight against corruption, including its links with organised crime and money laundering, instructed the Committee of Ministers, *inter alia*, to secure the rapid completion of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

Considering moreover that Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted on 6 November 1997 by the Committee of Ministers at its 101<sup>st</sup> Session, stresses the need rapidly to complete the elaboration of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

In view of the adoption by the Committee of Ministers, at its 102<sup>nd</sup> Session on 4 May 1998, of Resolution (98) 7 authorising the partial and enlarged agreement establishing the “Group of States against Corruption – GRECO”, which aims at improving the capacity of its members to fight corruption by following up compliance with their undertakings in this field,

Have agreed as follows:

## **Chapter I – Use of terms**

### **Article 1 – Use of terms**

For the purposes of this Convention:

- a “public official” shall be understood by reference to the definition of “official”, “public officer”, “mayor”, “minister” or “judge” in the national law of the State in which the person in question performs that function and as applied in its criminal law;
- b the term “judge” referred to in sub-paragraph a above shall include prosecutors and holders of judicial offices;
- c in the case of proceedings involving a public official of another State, the prosecuting State may apply the definition of public official only insofar as that definition is compatible with its national law;
- d “legal person” shall mean any entity having such status under the applicable national law, except for States or other public bodies in the exercise of State authority and for public international organisations.

## **Chapter II – Measures to be taken at national level**

### **Article 2 – Active bribery of domestic public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to any of its public officials, for himself or herself or for anyone else, for him or her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

### **Article 3 – Passive bribery of domestic public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly, of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

### **Article 4 – Bribery of members of domestic public assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any domestic public assembly exercising legislative or administrative powers.

**Article 5 – Bribery of foreign public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving a public official of any other State.

**Article 6 – Bribery of members of foreign public assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any public assembly exercising legislative or administrative powers in any other State.

**Article 7 – Active bribery in the private sector**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally in the course of business activity, the promising, offering or giving, directly or indirectly, of any undue advantage to any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, for themselves or for anyone else, for them to act, or refrain from acting, in breach of their duties.

**Article 8 – Passive bribery in the private sector**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, in the course of business activity, the request or receipt, directly or indirectly, by any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, of any undue advantage or the promise thereof for themselves or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in breach of their duties.

**Article 9 – Bribery of officials of international organisations**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any official or other contracted employee, within the meaning of the staff regulations, of any public international or supranational organisation or body of which the Party is a member, and any person, whether seconded or not, carrying out functions corresponding to those performed by such officials or agents.

**Article 10 – Bribery of members of international parliamentary assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Article 4 when involving any members of parliamentary assemblies of international or supranational organisations of which the Party is a member.

**Article 11 – Bribery of judges and officials of international courts**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3 involving any holders of judicial office or officials of any international court whose jurisdiction is accepted by the Party.

**Article 12 – Trading in influence**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result.

**Article 13 – Money laundering of proceeds from corruption offences**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Products from Crime (ETS No. 141), Article 6, paragraphs 1 and 2, under the conditions referred to therein, when the predicate offence consists of any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 12 of this Convention, to the extent that the Party has not made a reservation or a declaration with respect to these offences or does not consider such offences as serious ones for the purpose of their money laundering legislation.

**Article 14 – Account offences**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences liable to criminal or other sanctions under its domestic law the following acts or omissions, when committed intentionally, in order to commit, conceal or disguise the offences referred to in Articles 2 to 12, to the extent the Party has not made a reservation or a declaration:

- a creating or using an invoice or any other accounting document or record containing false or incomplete information;
- b unlawfully omitting to make a record of a payment.

**Article 15 – Participatory acts**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law aiding or abetting the commission of any of the criminal offences established in accordance with this Convention.

**Article 16 – Immunity**

The provisions of this Convention shall be without prejudice to the provisions of any Treaty, Protocol or Statute, as well as their implementing texts, as regards the withdrawal of immunity.

**Article 17 – Jurisdiction**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with Articles 2 to 14 of this Convention where:
  - a the offence is committed in whole or in part in its territory;
  - b the offender is one of its nationals, one of its public officials, or a member of one of its domestic public assemblies;
  - c the offence involves one of its public officials or members of its domestic public assemblies or any person referred to in Articles 9 to 11 who is at the same time one of its nationals.
- 2 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 b and c of this article or any part thereof.
- 3 If a Party has made use of the reservation possibility provided for in paragraph 2 of this article, it shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party, solely on the basis of his nationality, after a request for extradition.
- 4 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with national law.

**Article 18 – Corporate liability**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of active bribery, trading in influence and money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
  - a power of representation of the legal person; or
  - an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
  - an authority to exercise control within the legal person;

as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.

- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its authority.
- 3 Liability of a legal person under paragraphs 1 and 2 shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences mentioned in paragraph 1.

#### **Article 19 – Sanctions and measures**

- 1 Having regard to the serious nature of the criminal offences established in accordance with this Convention, each Party shall provide, in respect of those criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14, effective, proportionate and dissuasive sanctions and measures, including, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 18, paragraphs 1 and 2, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
- 3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.

#### **Article 20 – Specialised authorities**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities are specialised in the fight against corruption. They shall have the necessary independence in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. The Party shall ensure that the staff of such entities has adequate training and financial resources for their tasks.

#### **Article 21 – Co-operation with and between national authorities**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that public authorities, as well as any public official, co-operate, in accordance with national law, with those of its authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences:

- a by informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 has been committed, or
- b by providing, upon request, to the latter authorities all necessary information.

**Article 22 – Protection of collaborators of justice and witnesses**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to provide effective and appropriate protection for:

- a those who report the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;
- b witnesses who give testimony concerning these offences.

**Article 23 – Measures to facilitate the gathering of evidence and the confiscation of proceeds**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, including those permitting the use of special investigative techniques, in accordance with national law, to enable it to facilitate the gathering of evidence related to criminal offences established in accordance with Article 2 to 14 of this Convention and to identify, trace, freeze and seize instrumentalities and proceeds of corruption, or property the value of which corresponds to such proceeds, liable to measures set out in accordance with paragraph 3 of Article 19 of this Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in paragraph 1 of this article.
- 3 Bank secrecy shall not be an obstacle to measures provided for in paragraphs 1 and 2 of this article.

**Chapter III – Monitoring of implementation****Article 24 – Monitoring**

The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

**Chapter IV – International co-operation****Article 25 – General principles and measures for international co-operation**

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of relevant international instruments on international co-operation in criminal matters, or arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and in accordance with their national law, to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Where no international instrument or arrangement referred to in paragraph 1 is in force between Parties, Articles 26 to 31 of this chapter shall apply.
- 3 Articles 26 to 31 of this chapter shall also apply where they are more favourable than those of the international instruments or arrangements referred to in paragraph 1.

**Article 26 – Mutual assistance**

- 1 The Parties shall afford one another the widest measure of mutual assistance by promptly processing requests from authorities that, in conformity with their domestic laws, have the power to investigate or prosecute criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Mutual legal assistance under paragraph 1 of this article may be refused if the requested Party believes that compliance with the request would undermine its fundamental interests, national sovereignty, national security or *ordre public*.
- 3 Parties shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

**Article 27 – Extradition**

- 1 The criminal offences established in accordance with this Convention shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any extradition treaty to be concluded between or among them.
- 2 If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it does not have an extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any criminal offence established in accordance with this Convention.
- 3 Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognise criminal offences established in accordance with this Convention as extraditable offences between themselves.
- 4 Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested Party may refuse extradition.
- 5 If extradition for a criminal offence established in accordance with this Convention is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the requesting Party, and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.

**Article 28 – Spontaneous information**

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on facts when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request by that Party under this chapter.

**Article 29 – Central authority**

- 1 The Parties shall designate a central authority or, if appropriate, several central authorities, which shall be responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or the transmission of them to the authorities competent for their execution.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.

**Article 30 – Direct communication**

- 1 The central authorities shall communicate directly with one another.
- 2 In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related thereto may be sent directly by the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party.
- 3 Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
- 4 Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so.
- 5 Requests or communications under paragraph 2 of this article, which do not involve coercive action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.
- 6 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, inform the Secretary General of the Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this chapter are to be addressed to its central authority.

**Article 31 – Information**

The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the action taken on a request under this chapter and the final result of that action. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.

**Chapter V – Final provisions****Article 32 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by:
  - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

- b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which fourteenth States have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any such State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force.
- 4 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any signatory State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force in its respect.

#### **Article 33 – Accession to the Convention**

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States to the Convention, may invite the European Community as well as any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of the European Community and any State acceding to it under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. The European Community and any State acceding to this Convention shall automatically become a member of GRECO, if it is not already a member at the time of accession, on the date the Convention enters into force in its respect.

#### **Article 34 – Territorial application**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

**Article 35 – Relationship to other conventions and agreements**

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral conventions concerning special matters.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention, if it facilitates international co-operation.

**Article 36 – Declarations**

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will establish as criminal offences the active and passive bribery of foreign public officials under Article 5, of officials of international organisations under Article 9 or of judges and officials of international courts under Article 11, only to the extent that the public official or judge acts or refrains from acting in breach of his duties.

**Article 37 – Reservations**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, reserve its right not to establish as a criminal offence under its domestic law, in part or in whole, the conduct referred to in Articles 4, 6 to 8, 10 and 12 or the passive bribery offences defined in Article 5.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it avails itself of the reservation provided for in Article 17, paragraph 2.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence.
- 4 No State may, by application of paragraphs 1, 2 and 3 of this article, enter reservations to more than five of the provisions mentioned thereon. No other reservation may be made. Reservations of the same nature with respect to Articles 4, 6 and 10 shall be considered as one reservation.

**Article 38 – Validity and review of declarations and reservations**

- 1 Declarations referred to in Article 36 and reservations referred to in Article 37 shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, such declarations and reservations may be renewed for periods of the same duration.

- 2 Twelve months before the date of expiry of the declaration or reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the State concerned. No later than three months before the expiry, the State shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or withdrawing its declaration or reservation. In the absence of a notification by the State concerned, the Secretariat General shall inform that State that its declaration or reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the State concerned to notify its intention to uphold or modify its declaration or reservation before the expiry of that period shall cause the declaration or reservation to lapse.
- 3 If a Party makes a declaration or a reservation in conformity with Articles 36 and 37, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GRECO, on the grounds justifying its continuance.

#### **Article 39 – Amendments**

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non-member State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 33.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation of the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

#### **Article 40 – Settlement of disputes**

- 1 The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

#### **Article 41 – Denunciation**

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

**Article 42 – Notification**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 32 and 33;
- d any declaration or reservation made under Article 36 or Article 37;
- e any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 27th day of January 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

*Traduzione non ufficiale*

## **Convenzione penale sulla corruzione Strasburgo, 27.I.1999**

---

*Preambolo*

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa*

*e*

*gli altri Stati*

firmatari della presente Convenzione,

considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

riconosciuta l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

convinti della necessità di perseguire, come priorità, una politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la corruzione, che contempra l'adozione di una legislazione appropriata e delle adeguate misure preventive;

sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;

persuasi che l'efficacia della lotta contro la corruzione presuppone una cooperazione internazionale penale intensificata, rapida e adeguata in materia penale;

rallegrendosi dei recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi compreso anche l'operato delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo monetario internazionale, dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione degli Stati americani, dell'OCSE e dell'Unione europea;

in considerazione del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel novembre 1996, in seguito alle raccomandazioni della XI Conferenza dei ministri europei di giustizia (La Valletta, 1994);

richiamando a questo proposito l'importanza della partecipazione degli Stati non membri alle attività del Consiglio d'Europa contro la corruzione e felicitandosi del loro prezioso contributo all'attuazione del Programma d'azione contro la corruzione;

ricordando inoltre che la Risoluzione n. 1 adottata dai ministri europei di giustizia in occasione della loro XXI Conferenza (Praga 1997) sollecita una rapida attuazione del Programma d'azione contro la corruzione e raccomanda in particolare l'elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione che preveda l'incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nella repressione di

tali reati e un meccanismo di controllo efficace aperto in ugual misura agli Stati membri e agli Stati non membri;

tenendo presente che i capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa hanno deciso, in occasione del loro secondo Vertice tenutosi a Strasburgo il 10 e l'11 ottobre 1997, di ricercare risposte comuni alle sfide poste dal dilagare della corruzione e hanno adottato un Piano d'azione che, mirando a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, compresi i suoi legami con il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro, incarica segnatamente il Comitato dei Ministri di concludere rapidamente i lavori per l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, conformemente al Programma d'azione contro la corruzione;

considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 principi guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri in occasione della sua 101<sup>a</sup> sessione, sottolinea la necessità di concludere rapidamente l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma d'azione contro la corruzione;

in considerazione dell'adozione, nella 102<sup>a</sup> sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 che autorizza la creazione di un Accordo parziale allargato per l'istituzione del «Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO», finalizzato a migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione sorvegliando l'adempimento degli impegni da essi contratti in questo campo,

*hanno convenuto quanto segue:*

## **Capitolo I: Terminologia**

### **Art. 1** Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

- a. l'espressione «pubblico ufficiale» è interpretata con riferimento alla definizione di «funzionario», «pubblico ufficiale», «sindaco», «ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello Stato nel quale la persona in questione esercita tale funzione e così come è applicata nel rispettivo diritto penale;
- b. il termine «giudice» di cui alla lettera a, comprende i membri del ministero pubblico e le persone che esercitano funzioni giudiziarie;
- c. in caso di procedimenti penali che coinvolgono un pubblico ufficiale di un altro Stato, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di pubblico ufficiale soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il proprio diritto nazionale;
- d. per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità titolare di questo statuto in virtù del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati e degli altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative di potere pubblico e delle organizzazioni internazionali di diritto pubblico.

## Capitolo II: Provvedimenti da adottare a livello nazionale

### Art. 2 Corruzione attiva di pubblici ufficiali nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito a un suo pubblico ufficiale, per sé o per terzi, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

### Art. 3 Corruzione passiva di pubblici ufficiali nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, allo scopo di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle proprie funzioni.

### Art. 4 Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica nazionale investita di poteri legislativi o amministrativi.

### Art. 5 Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano un pubblico ufficiale di qualsiasi altro Stato.

### Art. 6 Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché gli atti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica di qualsiasi altro Stato investita di poteri legislativi o amministrativi.

### Art. 7 Corruzione attiva nel settore privato

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a una qualsiasi persona che dirige un ente privato o

che vi lavora, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri.

**Art. 8** Corruzione passiva nel settore privato

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto per qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, di sollecitare o di ricevere, direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri.

**Art. 9** Corruzione di funzionari internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che abbia la qualità di funzionario o di impiegato a contratto, secondo lo statuto degli impiegati, di un'organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la parte è membro, così come qualsiasi persona, distaccata o meno presso una tale organizzazione, che esercita funzioni corrispondenti a quelle di detti funzionari o impiegati.

**Art. 10** Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui all'articolo 4 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di un'assemblea parlamentare di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.

**Art. 11** Corruzione di giudici e di agenti di corti internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che esercita funzioni giudiziarie in seno a una corte di giustizia internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, oppure qualsiasi funzionario di cancelleria di una tale corte.

**Art. 12** Traffico d'influenza

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4-6 e 9-11, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia

o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato.

**Art. 13** Riciclaggio dei proventi di reati di corruzione

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno gli atti menzionati all'articolo 6 paragrafi 1 e 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n. 141), alle condizioni ivi previste, quando il reato principale è costituito da un reato di cui agli articoli 2–12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni in merito a tali reati o non li consideri come reati gravi ai sensi della legislazione sul riciclaggio di denaro.

**Art. 14** Reati contabili

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti atti od omissioni siano secondo il proprio diritto interno definiti reati passibili di sanzioni penali o di altra natura, quando sono commessi intenzionalmente allo scopo di compiere, nascondere o mascherare reati ai sensi degli articoli 2–12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni:

- a. emettere o utilizzare una fattura o qualsiasi altro documento o scrittura contabile contenente informazioni false o incomplete;
- b. omettere in modo illecito di contabilizzare un versamento.

**Art. 15** Atti di partecipazione

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché sia definito reato penale, secondo il proprio diritto interno, qualsiasi atto di complicità in uno dei reati penali definiti ai sensi della presente Convenzione.

**Art. 16** Immunità

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi altro trattato, protocollo o statuto o dei rispettivi testi d'applicazione, per quanto concerne la revoca dell'immunità.

**Art. 17** Competenza

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per stabilire la sua competenza in relazione a un reato penale secondo gli articoli 2–14 della presente Convenzione quando:

- a. il reato è commesso interamente o in parte sul suo territorio;
- b. l'autore del reato è un suo cittadino, un suo pubblico ufficiale o un suo membro di un'assemblea pubblica nazionale;

- c. il reato coinvolge un suo pubblico ufficiale o membro delle sue assemblee pubbliche nazionali o qualsiasi altra persona di cui agli articoli 9–11, che è nello stesso tempo un suo cittadino.
2. Ciascuno Stato, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare soltanto in casi e condizioni specifiche, le regole di competenza di cui al paragrafo 1 lettere b e c del presente articolo o a una qualsiasi parte di tali lettere.
  3. La Parte che si è avvalsa della possibilità di riserva prevista al paragrafo 2 del presente articolo adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza in relazione ai reati penali definiti dalla presente Convenzione, quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato in un'altra Parte soltanto in ragione della sua cittadinanza dopo una domanda di estradizione.
  4. La presente Convenzione non esclude che una Parte eserciti la competenza penale che le spetta conformemente al suo diritto interno.

#### **Art. 18**            Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di traffico d'influenza e di riciclaggio di capitali ai sensi della presente Convenzione, quando tali reati sono commessi per conto delle medesime da parte di qualsiasi persona fisica che agisca sia individualmente sia quale membro di un organo della persona giuridica che esercita un potere direttivo nel suo seno in base a:
  - un potere di rappresentanza della persona giuridica; o
  - una facoltà decisionale a nome della persona giuridica; o
  - una facoltà di esercitare un controllo nell'ambito della persona giuridica;come pure la partecipazione di tale persona fisica a titolo di complice o d'istigatore alla commissione dei suddetti reati.
2. A prescindere dai casi già previsti nel paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire che una persona giuridica può essere ritenuta responsabile quando l'assenza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione dei reati menzionati al paragrafo 1 per conto della suddetta persona giuridica da parte di una persona fisica sottoposta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica in virtù dei paragrafi 1 e 2 non esclude il perseguimento penale delle persone fisiche autrici, istigatrici o complici dei reati di cui al paragrafo 1.

**Art. 19** Sanzioni e misure

1. Tenuto conto della gravità dei reati penali definiti dalla presente Convenzione, ciascuna Parte commina, per i reati di cui agli articoli 2–14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive che includano, quando siano commessi da persone fisiche, sanzioni privative della libertà che possano dar luogo a estradizione.
2. Ciascuna Parte garantisce che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 18 paragrafi 1 e 2 siano passibili di sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie.
3. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura che le consentano di confiscare o sottrarre in altro modo gli strumenti e i proventi dei reati penali definiti in virtù della presente Convenzione, oppure i beni per un valore corrispondente a tali proventi.

**Art. 20** Autorità specializzate

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione. Questi devono disporre, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte, dell'indipendenza necessaria per poter esercitare le loro funzioni efficacemente e liberi da qualsivoglia pressione illecita. Le Parti provvedono affinché il personale degli enti summenzionati disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all'esercizio delle loro funzioni.

**Art. 21** Cooperazione tra autorità nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure appropriate per garantire che le autorità pubbliche e i pubblici ufficiali cooperino, conformemente al diritto nazionale, con le autorità preposte alle indagini e al perseguimento dei reati penali:

- a. informando spontaneamente le autorità in questione, nei casi in cui vi siano motivi ragionevoli di ritenere che uno qualsiasi dei reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 sia stato commesso ; o
- b. fornendo, su richiesta, alle autorità in questione tutte le informazioni necessarie.

**Art. 22** Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare una protezione effettiva e adeguata:

- a. alle persone che forniscono informazioni relative a reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 o che collaborano in altro modo con le autorità preposte alle indagini o al perseguimento;
- b. ai testimoni che depongono in merito a siffatti reati.

**Art. 23** Misure intese ad agevolare l'assunzione di prove e la confisca dei proventi

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura, comprese quelle che consentono l'utilizzazione di speciali tecniche investigative conformemente alla legislazione nazionale, per agevolare l'assunzione di prove concernenti i reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 della presente Convenzione e che permettano di individuare, ricercare, bloccare e confiscare gli strumenti e i proventi della corruzione oppure beni per un valore corrispondente a tali proventi, suscettibili di essere oggetto delle misure di cui all'articolo 19 paragrafo 3 della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per consentire ai suoi tribunali e alle altre autorità competenti di ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o sequestrati per attuare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il segreto bancario non costituisce ostacolo all'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

### **Capitolo III: Controllo dell'attuazione**

**Art. 24** Controllo

Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) verifica l'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

### **Capitolo IV: Cooperazione internazionale**

**Art. 25** Principi generali e misure applicabili alla cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano, conformemente alle disposizioni contemplate nei pertinenti strumenti internazionali sulla cooperazione internazionale in materia penale o alle intese concluse in base a legislazioni uniformi o reciproche e al loro diritto nazionale, nella più ampia misura possibile le une con le altre ai fini delle indagini e dei procedimenti concernenti i reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.
2. Qualora tra le Parti non sia in vigore alcuno strumento internazionale o intesa di cui al paragrafo 1 qui sopra, sono applicabili gli articoli 26–31 del presente capitolo.
3. Gli articoli 26–31 del presente capitolo sono altresì applicabili qualora siano più favorevoli delle disposizioni contemplate dagli strumenti internazionali o dalle intese di cui al paragrafo 1 qui sopra.

**Art. 26** Assistenza giudiziaria

1. Le Parti si prestano l'assistenza giudiziaria più ampia possibile per trattare tempestivamente le richieste poste dalle autorità abilitate, in virtù delle loro leggi nazionali, a indagare o perseguire i reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.
2. L'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere negata qualora la Parte richiesta ritenga che il fatto di prestarla possa compromettere i suoi interessi fondamentali, la sua sovranità nazionale, la sua sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.
3. Le Parti non possono eccepire il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Qualora il suo diritto interno lo richieda, una Parte può esigere che una domanda di cooperazione che implica la levata del segreto bancario sia autorizzata da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria che abbia competenza in materia di reati penali, compreso il ministero pubblico.

**Art. 27** Estradizione

1. I reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione sono considerati inclusi in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reati per i quali è ammessa l'extradizione. Le Parti si impegnano a includere detti reati in tutti i trattati di estradizione che concluderanno in quanto reati per i quali è ammessa l'extradizione.
2. La Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato e che riceve una domanda di estradizione da una Parte con la quale non ha concluso un siffatto trattato, può considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l'extradizione per tutti i reati definiti conformemente alla presente Convenzione.
3. Le Parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati definiti conformemente alla presente Convenzione quali reati per cui è ammessa l'extradizione.
4. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può negare l'extradizione.
5. Se l'extradizione domandata per un reato definito conformemente alla presente Convenzione è negata unicamente a causa della cittadinanza della persona di cui si chiede l'extradizione, oppure perché la Parte richiesta ritiene di essere competente per il reato in questione, la Parte richiesta, salvo accordo contrario con la Parte richiedente, sottopone il caso alle sue autorità competenti al fine del perseguimento e informa a tempo debito la Parte richiedente sull'esito definitivo.

**Art. 28** Informazioni spontanee

Senza pregiudizio alcuno per le sue indagini o per i procedimenti già avviati, una Parte può comunicare a un'altra Parte, senza richiesta di quest'ultima, informazioni su determinati fatti qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte beneficiaria ad avviare o ad effettuare indagini o perseguimenti

relativi a reati definiti in virtù della presente Convenzione o possa indurre la Parte beneficiaria a presentare una domanda ai sensi del presente capitolo.

#### **Art. 29**            Autorità centrale

1. Le Parti designano una o, se necessario, più autorità centrali incaricate di inviare le domande formulate in virtù del presente capitolo, di rispondervi e di trattarle o di trasmetterle alle autorità competenti per la loro trattazione.
2. All'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

#### **Art. 30**            Corrispondenza diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.
2. In casi urgenti, le domande di assistenza giudiziaria o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie, compreso il ministero pubblico, della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. In tal caso, una copia va inviata simultaneamente all'autorità centrale della Parte richiesta, per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.
3. Le domande o comunicazioni formulate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere presentate per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
4. Se viene presentata una domanda in virtù del paragrafo 2 del presente articolo e se l'autorità richiesta non è competente per darvi seguito, essa la trasmette all'autorità competente del suo Paese e ne informa direttamente la Parte richiedente.
5. Le domande o comunicazioni presentate in virtù del paragrafo 2 del presente articolo e che non implicano misure coercitive possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiesta.
6. Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa che, per motivi di efficienza, le domande formulate in applicazione del presente capitolo devono essere indirizzate alla sua autorità centrale.

#### **Art. 31**            Informazione

La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente del seguito che ha dato a una domanda formulata in virtù del presente capitolo e del risultato definitivo delle misure adottate. La Parte richiesta informa parimenti senza indugio la Parte richiedente in merito a qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischi di ritardarla considerevolmente.

## Capitolo V: Disposizioni finali

### Art. 32 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Detti Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

- a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione si depositano presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui quattordici Stati hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Un siffatto Stato che al momento della ratifica non sia membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), ne diventa automaticamente membro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

4. Per ogni Stato firmatario che esprime successivamente il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui ha espresso il consenso a essere vincolato dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato firmatario che al momento della ratifica non è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), ne diventa automaticamente membro il giorno dell'entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione.

### Art. 33 Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione degli Stati contraenti della Convenzione, invitare la Comunità europea come pure qualsiasi Stato non membro del Consiglio e che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di far parte del Comitato dei ministri.

2. Per la Comunità europea e per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Se già non lo erano al momento dell'adesione, la Comunità europea e gli Stati aderenti diventano automaticamente membri del GRECO il giorno dell'entrata in vigore nei loro riguardi della presente Convenzione.

**Art. 34** Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, specificare il o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione all'attenzione del Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per detto territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta dichiarazione.
3. Le dichiarazioni formulate in virtù dei due paragrafi precedenti possono essere revocate, riguardo ai territori designati nelle medesime, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.

**Art. 35** Relazioni con altri accordi e convenzioni

1. La presente Convenzione non incide sui diritti e sugli obblighi scaturiti da convenzioni internazionali multilaterali concernenti questioni particolari.
2. Le Parti alla Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali concernenti questioni disciplinate dalla presente Convenzione, allo scopo di completare o rafforzare disposizioni della medesima o di facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti.
3. Qualora due o più Parti abbiano già concluso un accordo o un trattato concernente una questione disciplinata dalla presente Convenzione, o abbiano altrimenti convenuto le loro relazioni riguardo a tale materia, esse hanno la facoltà di applicare detti accordi, trattati o intese in vece della presente Convenzione, se in tal modo la cooperazione internazionale ne risulta agevolata.

**Art. 36** Dichiarazioni

Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che definirà come reato penale la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell'articolo 9 o di giudici e di agenti delle corti di giustizia ai sensi dell'articolo 11, unicamente nella misura in cui il pubblico ufficiale o il giudice compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri d'ufficio.

**Art. 37** Riserve

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non definirà come reati penali nel suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli articoli 4, 6-8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all'articolo 5.

2. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare di avvalersi della riserva di cui all'articolo 17 paragrafo 2.
3. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di riservarsi la possibilità di negare l'assistenza giudiziaria di cui all'articolo 26 paragrafo 1 qualora la domanda concerni un reato che la Parte richiesta considera come reato politico.
4. Uno Stato non può, in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, porre riserve relative a più di cinque disposizioni figuranti in detti paragrafi. Non sono ammesse altre riserve. Le riserve della stessa natura relative agli articoli 4, 6 e 10 sono considerate come una sola riserva.

**Art. 38** Validità ed esame di dichiarazioni e riserve

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 36 e le riserve di cui all'articolo 37 sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato. Tali dichiarazioni e riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
2. Dodici mesi prima della scadenza della dichiarazione o della riserva, il Segretario generale del Consiglio d'Europa informa lo Stato interessato della scadenza. Tre mesi prima della data di scadenza, lo Stato notifica al Segretario generale la sua intenzione di mantenere, di modificare o di ritirare la dichiarazione o la riserva. In caso contrario, il Segretario generale informa lo Stato che la sua dichiarazione o riserva è automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se lo Stato interessato non notifica prima della scadenza di tale periodo la sua decisione di mantenere o di modificare le sue riserve o le sue dichiarazioni, queste si estinguono.
3. La Parte che ha formulato una dichiarazione o una riserva conformemente agli articoli 36 e 37 fornisce, prima di rinnovarle o su richiesta, spiegazioni al GRECO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

**Art. 39** Emendamenti

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte; il Segretario generale del Consiglio d'Europa comunica le relative proposte agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri che hanno aderito o che sono stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 33.
2. Gli emendamenti proposti da una Parte sono comunicati al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), il quale sottopone al Comitato dei ministri il suo parere sull'emendamento proposto.
3. Il Comitato dei ministri esamina la proposta di emendamento e il parere del CDPC e, previa consultazione degli Stati non membri Parti alla presente Convenzione, può adottare l'emendamento.

4. Il testo degli emendamenti adottati dal Comitato dei ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. Gli emendamenti adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entrano in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averli accettati.

#### **Art. 40**           Componimento delle controversie

1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa è tenuto informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di controversia tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti si adopereranno per comporre la controversia mediante negoziato o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, inclusa la sottomissione della controversia al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a un tribunale arbitrale il cui lodo vincola le Parti alla controversia, o alla Corte Internazionale di Giustizia, secondo quanto concordato dalle Parti interessate.

#### **Art. 41**           Denuncia

1. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

#### **Art. 42**           Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a. le firme;
- b. il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. le date di entrata in vigore della presente Convenzione secondo gli articoli 32 e 33;
- d. le dichiarazioni o riserve in virtù dell'articolo 36 o dell'articolo 37;
- e. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà

una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione e agli Stati invitati ad aderirvi.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,40



\*16PDL0045990\*